



08.09/000086-01
DIRA40020 - 2013/3

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D.LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I.
PROGETTO DI CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE NEGRONE IN LOCALITA'
PORNASSINO NEI COMUNI DI ORMEA E COSIO D'ARROSCIA (POTENZA SUPERIORE A
1000 KW).
PROPONENTE: STE - SOLUZIONI TECNICHE ENERGETICHE S.P.A., VIA PIFFETTI N. 15,
TORINO.
DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. E
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 17 maggio 2012 con prot. n. 44946, il Sig. Blandino Michele in qualità di amministratore delegato della STE-Soluzioni Tecniche Energetiche S.p.A., con sede legale in Via Piffetti n. 15 – TORINO, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., e Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997, completa dei relativi allegati in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 17.05.2012.
- Sul BURP n. 24 del 14.06.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica dal Torrente Negrone, localizzato nei Comuni di Ormea e Cosio d'Arroscia (IM).

Il tracciato della condotta forzata è posizionato integralmente in territorio piemontese, in sinistra idrografica e la centrale di produzione in prossimità della frazione Pornassino di Ormea. La potenza elettrica media annua è di 826 kW, massima di 2300 kW con portata media derivata di 1462 l/s, massima di 3500 l/s, su di un salto di 91.06 m. La condotta forzata interrata, di lunghezza 2550 metri e diametro di 1300 mm, verrà interrata lungo la pista forestale esistente in sinistra idrografica. In riferimento alla disponibilità delle aree di intervento, il proponente ha dichiarato la completa disponibilità dei terreni.

- L'istanza in esame assume carattere di interregionalità ai sensi dell'art.1 dell'"*Accordo tra Regione Piemonte e Regione Liguria per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua pubblica d'interesse regionale*" del 2 novembre 2011, in quanto il corso d'acqua oggetto di captazione segna il confine tra dette Regioni. Pertanto, la competenza al rilascio della concessione di derivazione spetta alla Regione che si avvale –ai fini istruttori– della Provincia, previo accordo con la stessa. Ad oggi, tuttavia, la Provincia di Cuneo non ha approvato né sottoscritto l'accordo di avvalimento predisposto dalla Regione Piemonte per la gestione dei procedimenti di concessione riguardanti le derivazioni di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera g) della L.R. 44/2000.
- Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 19 luglio 2012 si è svolta, in sede istruttoria, la 1^a Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., del D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R, della Legge della Regione Liguria n. 38/1998 e s.m.i.
- Nel corso di tale Conferenza, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, sono stati espressi seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi proposti, a causa degli attendibili, non trascurabili, impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto, già a partire dalla fase di cantiere, a carico dell'area di intervento, caratterizzata da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesistica, nonché da elevata fragilità geomorfologica. Sotto l'aspetto idrogeologico, l'intero progetto ed in particolare la realizzazione delle opere relative alla zona dell'opera di presa - camera di carico e la posa della condotta, sono state ritenute difficilmente autorizzabili ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. E' infatti emerso che l'area di previsto intervento è caratterizzata, già ante operam, da condizioni di stabilità critiche, legate

all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee) per quanto riguarda le aste fluviali. Il progetto prevede, sia pure per una parte limitata, relativa alla zona dell'opera di presa - camera di carico, l'abbattimenti o estirpo di vegetazione arborea-arbustiva su aree a pericolosità geomorfologica elevata e costituente bosco ad alta valenza ambientale (Habitat di interesse comunitario). Tale tipologia di bosco potrebbe risultare, di fatto, intangibile, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. La stessa zona di collocazione opera di presa - camera di carico - primo tratto della condotta risulta ad alta pericolosità geomorfologica, in quanto sono segnalati dissesti di tipo attivo e quiescente.

Nel contesto interferito, considerato anche il quadro delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, è stato ritenuto particolarmente importante valutare la possibilità di localizzazioni alternative rispetto a quella proposta, prima di compromettere un habitat alpino che, per sua natura (clima, altitudine, morfologia, pendenza ed esposizione versanti, pedogenesi), richiede tempi di recupero assai lunghi e di esito incerto.

Ciò considerato, la localizzazione prescelta è stata ritenuta non ottimale, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, nonché del contesto idrogeologico locale.

- Sulla base dell'esito della 1^a Conferenza, sopra illustrato, con nota prot. n. 71138 del 02.08.2012, è stata evidenziata al proponente la necessità di valutare attentamente l'opportunità di portare avanti l'iter procedurale in corso e, solo qualora avesse optato per il prosieguo della procedura, è stato richiesto di presentare integrazioni documentali, ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza delle stesse. Dalla predetta data del 02.08.2012, i termini del procedimento sono stati sospesi.
- Con nota prot. n. 78361 del 06.09.2012, la Società proponente ha richiesto una proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni documentali; tale istanza è stata accolta dalla Provincia che, con nota prot. n. 80045 del 12.09.2012, ha assegnato il termine del 05.11.2012 per presentare quanto richiesto.
- Le integrazioni documentali sono state depositate dal proponente in data 05.11.2012, con nota prot. n. 93802, e pubblicate sul sito web della Provincia.
- Con nota pervenuta agli atti della Provincia in data 19.11.2012 con prot. n. 98509, è stato acquisito un ulteriore e determinante elemento istruttorio, e cioè il provvedimento della Regione Liguria n. 444 del 19.10.2012, con il quale è stata decretata l'inammissibilità del progetto in esame poiché in contrasto con quanto stabilito dalla DGR della Regione Liguria 551/08, che sancisce *“la non ammissibilità di nuove derivazioni ed opere connesse di nuova realizzazione, qualora interessino -anche parzialmente- corsi d'acqua all'interno di SIC, ZPS, aree protette, nei quali siano presenti specie ittiche comprese nell'allegato II e IV della Direttiva CE.”* Detta decisione è stata assunta sulla base del parere reso, a voti unanimi, da parte della sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del 16 ottobre 2012. La predetta nota è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
- In tale situazione, la Provincia –autorità competente a svolgere il procedimento- con nota n. 101660 del 29.11.2012, ha comunicato al proponente di ritenere tale dichiarata inammissibilità motivo di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica e conseguentemente– con la medesima nota- ha convocato una nuova Conferenza di Servizi, onde acquisire, direttamente in tale sede, il definitivo pronunciamento della Regione Liguria in ordine all'ammissibilità del progetto.

- Sulla base di tutto quanto sopra esposto e richiamato, in data 13 dicembre 2012, si è svolta -in sede decisoria- la 2^a Conferenza di Servizi, alla quale ha partecipato, tra gli altri, il proponente. Nel corso di questa Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si è dato atto dei pareri pervenuti ed, in particolare, del provvedimento n. 444 del 19.10.2012 della Regione Liguria, su richiamato.

In sintesi, il provvedimento dispone che trattasi di inammissibilità derivante dalla scelta localizzativa dell'impianto proposto. Tale scelta si pone in contrasto con le indicazioni della normativa di settore vigente nella Regione Liguria e -nello specifico- con le disposizioni della DGR 23.05.2008, n. 551, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC ove siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Il progetto in discussione fa parte del SIC IT 1313712 "*Cima Pian Cavallo-Bric Cornia*" e, nel tratto del torrente Negrone oggetto di captazione, è accertata la presenza del *Cottus gobio*, specie inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43 CE. Stante tale quadro normativo, a prescindere dalla valutazione di merito dei contenuti progettuali, la prima condizione che dovrebbe essere rispettata per poter realizzare la derivazione proposta, è quella di localizzarla altrove.

Inoltre, la Provincia ha sottolineato come, indipendentemente dal parere di inammissibilità formulato dalla Regione Liguria, già nell'istruttoria tecnica svolta in sede di 1^a Conferenza, era stato evidenziato che l'attuazione dell'impianto, così come proposto e localizzato, presenta rilevanti criticità sotto l'aspetto degli attendibili effetti a carico delle componenti ambientali interferite, ponendo seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi prospettati dal proponente. In particolare, la realizzazione di un impianto idroelettrico in un ambiente caratterizzato da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesistica presenta impatti ambientali non trascurabili, già a partire dalla fase di cantiere. Rispetto al contesto di riferimento, è stata ampiamente sottolineata la particolare importanza di valutare la possibilità di proporre localizzazioni alternative, prima di compromettere un ambiente montano che, per sua natura (clima, altitudine, morfologia, pendenza ed esposizione dei versanti, pedogenesi), ha tempi di recupero decisamente lunghi. Considerate le caratteristiche di elevata naturalità e di alto pregio naturalistico, paesaggistico e turistico dell'area in questione, nonché l'attuale contesto delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, nonché del contesto idrogeologico locale, è stata ritenuta non ottimale sia la localizzazione prescelta, sia le modalità di sfruttamento indicate e -pertanto- come già chiaramente affermato a conclusione della 1^a Conferenza di Servizi, era già stato consigliato al proponente di valutare con estrema attenzione la possibilità di individuare ed approfondire ipotesi localizzative diverse da quella proposta; tale indicazione è stata ulteriormente ribadita nella premessa alla nota prot. n. 71138 del 02.08.2012, di richiesta degli atti documentali integrativi, laddove è stato evidenziato chiaramente quanto su illustrato, invitando il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale, prima di ottemperare alla richiesta di integrazioni.

Và rilevato che, le due alternative di progetto proposte nella Relazione Illustrativa (pagg. 7-8), entrambe peggiorative dal punto di vista ambientale, rispetto alla soluzione adottata, differiscono, l'una, per la portata massima derivata (pari a 4000 l/s), lasciando inalterata presa e restituzione; l'altra, pur prevedendo lo stesso prelievo massimo (di 3500 l/s) della soluzione adottata, propone un tratto sotteso maggiore, di circa 3250 m., contro i 2550 m. della soluzione prescelta. Sostanzialmente, non è stata proposta una soluzione progettuale alternativa a minor impatto ambientale.

Oltre alle predette risultanze istruttorie, che hanno messo in evidenza diverse ragioni di incompatibilità ambientale del progetto, sono da considerare le valutazioni espresse nel parere della Regione Liguria, come ampiamente motivate nel provvedimento n. 444 del 19.10.2012; quest'ultimo ha altresì messo in evidenza la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta e cioè l'ammissibilità del progetto presentato.

Tale inammissibilità è da ritenere motivo di rigetto dell'istanza unica e comporta, di conseguenza, l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*".

Tutto ciò considerato, in questa medesima Conferenza, è stato inoltre dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto in progetto, e precisamente:

- nulla osta da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota del 05.06.2012;
- nota prot. n. 43700 del 14.05.2012 di **ENEL S.p.A.** con formalizzazione del parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;
- parere favorevole con prescrizioni di **Autorità di Bacino del Fiume Po**, formulato ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 12 bis del R.D. 1775/1933 e s.m.i., con nota prot. ricev.to n. 61931 del 05.07.2012, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
- comunicazione della **Regione Piemonte - Settore Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque**, pervenuta agli atti del procedimento in data 20.07.2012 prot. n. 66481, con la quale, nelle more della formale sottoscrizione dell'accordo di avvalimento, si invita la Provincia a completare le attività istruttorie di competenza; tale comunicazione è allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3);
- nulla contro del **Comando Militare Nord**, con riguardo agli aspetti demaniali, alla realizzazione dell'opera, espresso con nota pervenuta il 16.10.2012 con prot. n. 88866;
- nulla osta demaniale **dell'Aeronautica Militare - Comando 1^a Regione Aerea**, comunicato con nota prot. ricev.to n. 105777 del 14.12.2012;
- parere favorevole della **Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte** alla realizzazione dell'impianto, formalizzato con nota prot. n. 80908 del 14.09.2012, a condizione che prima dell'inizio dei lavori sia eseguito un programma condiviso di sondaggi, realizzato da operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza;
- parere favorevole del **Comune di Ormea**, dichiarato in sede di 1^a cds, circa il rilascio del Permesso di Costruire di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;
- parere negativo circa il rilascio della concessione a derivare, espresso in Conferenza decisoria, da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque** per le motivazioni dettagliate nella Relazione finale istruttoria, al titolo "Conclusioni", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4).
- Parere negativo circa l'autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., espresso in Conferenza decisoria, formalizzato con nota prot. 105698 del 13.12.2012, da

parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave**, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 5).

- Alla luce del contraddittorio svoltosi in sede procedimentale e sulla base di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, operata –ai fini della decisione finale- la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti –in primis l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto- e tenuto conto delle posizioni di dissenso alla realizzazione dell'impianto, espresse da parte della Regione Liguria e della Provincia di Cuneo, sono state ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, in quanto determinanti squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni esposte nel seguito, tutte direttamente connesse alla scelta localizzativa dell'impianto:
- dal punto di vista procedimentale, la Regione Liguria, ha dichiarato l'inammissibilità del progetto presentato, per contrasto con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 444 del 19.10.2012, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC, nei quali siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Tale pronunciamento evidenzia la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta. Il che, già di per sé, comporta l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Inoltre, il parere di inammissibilità in questione risulta chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.
- Al suddetto elemento ostativo, di ordine procedimentale, si aggiungono diverse criticità, rilevanti e significative, in base alle quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di compatibilità ambientale del progetto, e cioè:
 - l'entità degli impatti ambientali ha particolare rilevanza negativa a carico, principalmente, delle componenti acqua e suolo. Per quanto riguarda la prima, viene prevista, mediamente, la sottrazione del 57 % della portata naturale in arrivo, per un tratto di circa 2.6 km., in un territorio interamente ricompreso nel SIC IT1313712 "*Cima di Piano Cavallo-Bric Cornia*" e nel Parco delle Alpi Liguri, ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità, pur in presenza di una captazione idroelettrica in esercizio che -tuttavia- è a ridotto impatto ambientale in quanto utilizza una briglia esistente. Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area intensamente boscata, con frequenti zone di tensione tra lariceti, pinete a pino silvestre, faggete, formazioni arboree miste mesofile. Il comprensorio, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio in Liguria. Sono presenti habitat e specie elencati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43 CEE, numerosissime specie di uccelli (stanziali e migratori) di interesse comunitario, vari endemiti e molteplici specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Il sito ospita inoltre specie indicatrici di qualità ambientale/habitat peculiari, oltre che di elevata biodiversità (*Haptoderus nicaeensis*; *Philorhizus liguricus*; *Pterostichus morio liguricus*; *Pterostichus durazzoii*; *Percus villai*; *Platynus periolerii*; *Cottus gobio*; *Felis silvestris*).

Con riguardo agli habitat interferiti, si evidenzia, in particolare, che gli alneti di ontano bianco sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)*; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato e olmo montano sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180* *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*.

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si evidenzia, in particolare, la presenza accertata di una popolazione di *Cottus gobio*, specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE, molto esigente in termini di qualità ambientale e particolarmente vulnerabile all'abbassamento del livello idrico ed alle modifiche –anche limitate- nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti.

Nel documento “*Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte*”, redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e - dall'analisi di rischio effettuata- esso risulta, già allo stato attuale, “*probabilmente a rischio*” di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015.

Pertanto, la derivazione sul torrente Negrone non risulta congruente con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela di questo corso d'acqua, sinora avviate in Piemonte a scala regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici secondo la WFD.

La derivazione interessa il bacino idrografico dell'Alto Tanaro, sfruttando le acque del Rio Negrone, corso d'acqua secondario che ricade nell'ambito montano della Provincia di Cuneo, nonché in quello di “*elevato sfruttamento*”, secondo quanto indicato nello “*Studio relativo all'utilizzazione energetica della risorsa idrica*”, elaborato dalla Provincia di Cuneo. Tali corsi d'acqua risultano generalmente indisponibili per il rilascio di nuove concessioni idriche ad uso energetico.

Sulla base di quanto rilevato nel corso dell'istruttoria del Settore provinciale Tutela Risorse del Territorio - Ufficio Acque, la sottensione di questo corso d'acqua, attualmente in uno stato qualitativo molto elevato, sostanzialmente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione energetica media annua molto significativa (2,76 MWh per metro di corso d'acqua sotteso), a fronte del prevedibile impatto ambientale a carico del territorio interferito, nonché del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Negrone e del fiume Tanaro. Pertanto, l'intervento in esame non appare fornire un “*significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico*”, come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

Inoltre, l'intervento non risulta conciliabile con la situazione idrogeologica locale e non risulta verificata, così come previsto dalla l.r. 45/89 e s.m.i., la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, nella localizzazione prescelta. Infatti, la zona di collocazione dell'opera di presa - camera di carico, per l'edificio della centralina idroelettrica e per la connessione alla rete Enel, prevede l'abbattimento e/o estirpo, se pur limitata, di vegetazione arborea-arbustiva su aree a pericolosità geomorfologica elevata e costituente bosco ad alta valenza ambientale: sono segnalati dissesti sia di tipo attivo e quiescente, sia di carattere torrentizio, legati all'attività di dissesto morfologico del torrente Negrone (erosione, esondazione, potenziale riattivazione di canale/alveo abbandonato, ...).

Ancora, dalla consultazione delle banche dati disponibili, è emerso, più in generale, che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, si

caratterizza, già nello stato di fatto attuale, con condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante, sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo, per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee), per quanto riguarda le aste fluviali.

Gli elaborati geologici del vigente P.R.G.C., confermano questo quadro: l'area individuata dal proponente è classificata a pericolosità geomorfologica elevata IIIA.

Il sopralluogo istruttorio effettuato da personale tecnico provinciale ha confermato le criticità di ordine idrogeologico sopra descritte; si è riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti a causa di eventi dissestivi di tipo franoso, sia puntuale sia areale, con meccanismi di diversa tipologia e, nei pressi del rio Re Bianco e nella zona dove la sponda del tracciato, è erosa dal torrente Negrone, per dissesto morfologico di carattere torrentizio.

- Sulla base di tutto quanto su esposto, la Conferenza ha concluso i propri lavori rilevando, per le motivazioni illustrate nelle premesse, **la non sussistenza** delle condizioni per la realizzazione del progetto proposto dalla Società STE S.p.A..
- Con nota prot. n. 107069 del 18.12.2012, in applicazione dell'art. 10 bis L 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., è stato informato il proponente della facoltà di far pervenire entro 10 giorni dalla data di ricezione della nota stessa (avvenuta il 20.12.2012), e cioè entro il 31 dicembre 2012, le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto ai motivi ostativi formulati circa la pronuncia di Giudizio positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni.
- Nel termine assegnato per presentare le proprie controdeduzioni circa i motivi ostativi formulati, non sono pervenute da parte della Società STE s.p.A., osservazioni scritte.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
- il D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n.45 e s.m.i.;
- la L.R. della Regione Liguria 30.12.1998, n. 38;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Vista la D.G.P. n. 115 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 19 luglio 2012 e del 13 dicembre 2012, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** circa il progetto di centrale idroelettrica sul Torrente Negrone in località Pornassino nei Comuni di

Ormea e Cosio d'Arroscia (IM), presentato da parte della Società STE - Soluzioni Tecniche Energetiche S.p.A., Via Piffetti n. 15, TORINO, in quanto –operata, ai fini della decisione finale, la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti- in primis, l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, e tenuto conto delle posizioni di dissenso alla realizzazione dell'impianto, espresse da parte della Regione Liguria e della Provincia Cuneo, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, poiché determinano squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni esposte nel seguito, tutte direttamente connesse alla scelta localizzativa dell'impianto:

- dal punto di vista procedimentale, la Regione Liguria, ha dichiarato l'inammissibilità del progetto presentato, per contrasto con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 444 del 19.10.2012, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC, nei quali siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Tale pronunciamento evidenzia la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta. Il che, già di per sé, comporta l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Inoltre, il parere di inammissibilità in questione risulta chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.
- Al suddetto elemento ostativo, di ordine procedimentale, si aggiungono diverse criticità, rilevanti e significative, in base alle quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di compatibilità ambientale del progetto, e cioè:
 - l'entità degli impatti ambientali ha particolare rilevanza negativa a carico, principalmente, delle componenti acqua e suolo. Per quanto riguarda la prima, viene prevista, mediamente, la sottrazione del 57 % della portata naturale in arrivo, per un tratto di circa 2.6 km., in un territorio interamente ricompreso nel SIC IT1313712 "*Cima di Piano Cavallo-Bric Cornia*" e nel Parco delle Alpi Liguri, ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità, pur in presenza di una captazione idroelettrica in esercizio che -tuttavia- è a ridotto impatto ambientale in quanto utilizza una briglia esistente. Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area intensamente boscata, con frequenti zone di tensione tra lariceti, pinete a pino silvestre, faggete, formazioni arboree miste mesofile. Il comprensorio, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio in Liguria. Sono presenti habitat e specie elencati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43 CEE, numerosissime specie di uccelli (stanziali e migratori) di interesse comunitario, vari endemiti e molteplici specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Il sito ospita inoltre specie indicatrici di qualità ambientale/habitat peculiari, oltre che di elevata biodiversità (*Haptoderus nicaeensis*; *Philorhizus liguricus*; *Pterostichus morio liguricus*; *Pterostichus durazzoii*; *Percus villai*; *Platynus perirolerii*; *Cottus gobio*; *Felis silvestris*).

Con riguardo agli habitat interferiti, si evidenzia, in particolare, che gli alneti di ontano bianco sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)* ; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato e olmo montano

sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180* *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*.

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si evidenzia, in particolare, la presenza accertata di una popolazione di *Cottus gobio*, specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE, molto esigente in termini di qualità ambientale e particolarmente vulnerabile all'abbassamento del livello idrico ed alle modifiche –anche limitate- nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti.

Nel documento “*Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte*”, redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e - dall'analisi di rischio effettuata- esso risulta, già allo stato attuale, “*probabilmente a rischio*” di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015.

Pertanto, la derivazione sul torrente Negrone non risulta congruente con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela di questo corso d'acqua, sinora avviate in Piemonte a scala regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici secondo la WFD.

La derivazione interessa il bacino idrografico dell'Alto Tanaro, sfruttando le acque del Rio Negrone, corso d'acqua secondario che ricade nell'ambito montano della Provincia di Cuneo, nonché in quello di “*elevato sfruttamento*”, secondo quanto indicato nello “*Studio relativo all'utilizzazione energetica della risorsa idrica*”, elaborato dalla Provincia di Cuneo. Tali corsi d'acqua risultano generalmente indisponibili per il rilascio di nuove concessioni idriche ad uso energetico.

Sulla base di quanto rilevato nel corso dell'istruttoria del Settore provinciale Tutela Risorse del Territorio - Ufficio Acque, la sottensione di questo corso d'acqua, attualmente in uno stato qualitativo molto elevato, sostanzialmente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione energetica media annua molto significativa (2,76 MWh per metro di corso d'acqua sotteso), a fronte del prevedibile impatto ambientale a carico del territorio interferito, nonché del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Negrone e del fiume Tanaro. Pertanto, l'intervento in esame non appare fornire un “*significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico*”, come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

Inoltre, l'intervento non risulta conciliabile con la situazione idrogeologica locale e non risulta verificata, così come previsto dalla l.r. 45/89 e s.m.i., la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, nella localizzazione prescelta. Infatti, la zona di collocazione dell'opera di presa - camera di carico, per l'edificio della centralina idroelettrica e per la connessione alla rete Enel, prevede l'abbattimento e/o estirpo, se pur limitata, di vegetazione arborea-arbustiva su aree a pericolosità geomorfologica elevata e costituente bosco ad alta valenza ambientale: sono segnalati dissesti sia di tipo attivo e quiescente, sia di carattere torrentizio, legati all'attività di dissesto morfologico del torrente Negrone (erosione, esondazione, potenziale riattivazione di canale/alveo abbandonato, ...).

Ancora, dalla consultazione delle banche dati disponibili, è emerso, più in generale, che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, si caratterizza, già nello stato di fatto attuale, con condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante, sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo, per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee), per quanto riguarda le aste fluviali.

Gli elaborati geologici del vigente P.R.G.C., confermano questo quadro: l'area individuata dal proponente è classificata a pericolosità geomorfologica elevata IIIA.

Il sopralluogo istruttorio effettuato da personale tecnico provinciale ha confermato le criticità di ordine idrogeologico sopra descritte; si è riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti a causa di eventi dissestivi di tipo franoso, sia puntuale sia areale, con meccanismi di diversa tipologia e, nei pressi del rio Re Bianco e nella zona dove la sponda del tracciato, è erosa dal torrente Negrone, per dissesto morfologico di carattere torrentizio.

3. **DI DINIEGARE** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio della centrale idroelettrica in oggetto.
4. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento.
5. **DI DARE ATTO** che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi all'istanza di VIA.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- nota della **Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale**, pervenuta agli atti del procedimento in data 19.11.2012 con prot. n. 98509, recante il provvedimento n. 444 del 19.10.2012, con il quale è stata decretata l'inammissibilità del progetto in esame (Allegato n. 1);
- nota prot. n. 61931 del 05.07.2012 di **Autorità di Bacino del Fiume Po**, di parere favorevole con prescrizioni, formulato ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 12 bis del R.D. 1775/1933 e s.m.i. (Allegato n. 2);
- comunicazione della **Regione Piemonte - Settore Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque**, pervenuta agli atti del procedimento in data 20.07.2012 prot. n. 66481 (Allegato n. 3);
- parere negativo circa il rilascio della concessione a derivare da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque** formalizzato con nota prot. n. 105529 del 13.12.2012 (Allegato n. 4).
- Parere negativo circa l'autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. formalizzato con nota prot. 105698 del 13.12.2012, del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave** (Allegato n. 5).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO